



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
POLO TECNICO-PROFESSIONALE "GALILEO"
I.I.S. "CARLO URBANI"

Uffici di Presidenza e Segreteria: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - Municipio X - Distretto XXI - Ambito X - Cod. IPA istsc_rmiso03300b
Codice Istituzione RMIS03300B - *Codice fiscale* 97196850586 - *Conto corrente postale* 25157025 - *Cod. Fattura Elettronica* UFZFN8

Sito Istituto: www.istitutocarlobarbani.edu.it

E-mail: ✉ rmiso3300b@istruzione.it - ✉ rmiso3300b@pec.istruzione.it -

SEDE ASSOCIATA DI OSTIA: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - ☎ 06.12.11.26.360 📠 06.12.11.26.361

SEDE ASSOCIATA DI ACILIA: Via di Saponara, 760 - 00125 Roma ☎ 06/12.11.25.325

ISTITUTO PROFESSIONALE: Servizi Commerciali - Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria / Odontotecnico / Industria e Artigianato per il Made in Italy: Grafica Industry 4.0
ISTITUTO TECNICO: Grafica e Comunicazione - LICEO DELLE SCIENZE UMANE: opzione Economico Sociale

Roma, li 12 settembre 2022

Circolare n. 7

Sede di Acilia
Sede di Ostia

Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali del Personale Scolastico

L'art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 sancisce che "...I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza".

1. ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

❖ Ai sensi dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297 / 1994, al **personale docente, a tempo pieno o a tempo parziale con orario di lavoro superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno, è fatto divieto di:**

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Sono preclusi a tutti i dipendenti, qualunque sia l'orario del contratto di lavoro, gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso;
- gli incarichi svolti durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio;

- gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell’attività di servizio;
 - gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio;
 - gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale;
 - comunque, tutti gli incarichi per i quali era necessaria la preliminare autorizzazione e questa non sia stata preventivamente richiesta, ovvero non sia stata rilasciata;
 - nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.
- ❖ **Lo svolgimento di ripetizioni private** è regolamentato dall’art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (incompatibilità):
- a) ai Docenti non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;
 - b) i Docenti possono tenere lezioni private in favore degli alunni di altri istituti (L. 145/2018), ma hanno l’obbligo di informare il D.S.

2. ATTIVITÀ COMPATIBILI

2.1 Esercizio delle libere professioni previa autorizzazione del D.S.

Ai sensi dell’art. 508, co. 15, del D.Lgs. n. 297/1994, è consentito ai Docenti, **previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di libere professioni**, presupponendo “...che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario d’insegnamento e di servizio...”. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005 conferma sostanzialmente il contenuto del comma 15 dell’art. 508 del Testo Unico: “*Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito*”.

L’esercizio della libera professione è soggetto a due vincoli fondamentali:

- essa non può confliggere con gli obblighi di servizio, obblighi che si estendono non solo all’orario di cattedra, ma anche a tutte le attività contrattualmente previste e programmate dall’istituzione scolastica, attività che non possono assolutamente essere piegate alle esigenze dell’attività libero-professionale del docente;
- l’attività libero professionale svolta deve essere coerente con insegnamento di cui il docente è incaricato, questo per collegare la concessione al possibile arricchimento culturale che la prima può portare nel contesto didattico.

I Docenti di discipline giuridiche possono svolgere la **professione di avvocato** ai sensi dell’art. 19 della L. n. 247/ 2012 il quale stabilisce che “*In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici*”. In questo caso, la coerenza con l’insegnamento impartito, che la nota MI n. 1584 del 29 luglio 2005 introduce secondo logiche di convenienza, è stabilita per legge e riguarda esclusivamente l’insegnamento di materie giuridiche.

2.2 Altre attività compatibili previa autorizzazione del D.S.

Sono ammessi, ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001, incarichi quali:

- a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del D.P.R. n. 3/1957;
- b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici, quindi anche per i dipendenti delle istituzioni scolastiche, la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012);
- c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche: sempre che l'impegno richiesto dall'incarico non sia incompatibile con il carico orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (ad esempio: attività collegiali e altre attività contrattualmente definite);
- d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi di indirizzo generale (ad esempio: quanto previsto nella circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; ovvero il parere dell'11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2.3 Altre attività compatibili che non necessitano autorizzazione preventiva del D.S.

Ai sensi della normativa vigente (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art. 53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), si considerano **compatibili e non necessitano di autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico le seguenti attività:**

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione gratuita a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

3. SANZIONI PER NON AVER CHIESTO L'AUTORIZZAZIONE DEL D.S.

Nel caso in cui il docente svolga una attività incompatibile con l'insegnamento oppure una attività compatibile senza essere preventivamente autorizzato incorre nella “formale diffida a far cessare la situazione di incompatibilità”.

Se sussiste la prova che il docente non ottemperi la suddetta diffida si applicano i provvedimenti previsti dall'art. 53 co. 7 del D.Lgs. 165/2001: *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.*

4 - Per il PERSONALE ATA l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio. Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO URBANI" ROMA

pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica, circ. n. 1584/2005 del MIUR), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI

Si ricorda che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di **part-time** non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha **validità annuale**.

Ciò premesso, si invitano i Docenti interessati a presentare domanda di autorizzazione all'esercizio della libera professione, avvalendosi del modulo ivi allegato e si raccomanda un'attenta lettura del summenzionato art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che detta norme in materia d'incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione, che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività, utilizzando i moduli allegati alla presente circolare.

Il modulo, compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma autografa, deve essere scannerizzato e inviato via e-mail all'indirizzo segr.personale@istitutocarloburboni.edu.it.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto, dopo attento esame della richiesta, concederà o meno l'autorizzazione, entro 30 gg. dalla data di ricezione del modulo.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I., M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Caccioppo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 1993*